



Tutela legale & Informazione

www.sideweb.org

www.forzearmate.org

UN MARESCIALLO COMANDATO COME “SPAZZINO”

Come comportarsi quando l’ordine e’ illegittimo

Il quesito

Gentile redazione Sideweb- www.forzearmate.org-, siamo un gruppo di marescialli che prestano servizio in un aeroporto ubicato nella zona di Foggia, e scriviamo per chiedervi informazioni in merito alle funzioni del ruolo marescialli.

Volevamo chiedervi se esistono delle disposizioni che tutelano il ruolo cui appartengo con riguardo particolare alle mansioni/funzioni cui può essere adibito.

Volendo fare ad esempio l’ipotesi in cui venga ordinato ad un maresciallo di effettuare delle operazioni di pulizia ovvero di raccolta dei rifiuti sparsi per la propria caserma, tale disposizione sarebbe legittima? Ed in tal caso come dobbiamo comportarci?

Il nostro parere

Sotto il profilo normativo è necessario innanzitutto verificare se esistono norme di rango legislativo che forniscono una disciplina delle funzioni del ruolo marescialli delle FF.AA..

A tal riguardo l’argomento trova la sua disciplina generale nello stato giuridico dei sottufficiali L. 599/54 e nel riordino dei ruoli dei sottufficiali delle FF.AA D.lgs 196/95.

Nello specifico l’articolo 6 dell’ultimo provvedimento citato stabilisce quanto segue:

Art. 6 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli

1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:

sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;

svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonchè compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;

espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.

2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli Enti e delle Unità. In tale contesto i primi marescialli:

sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;

assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta. [1]

3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria "nocchieri di porto" del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, i sensi del [codice della navigazione](#) e delle altre leggi che lo prevedono.

Note:

1 Comma modificato dall'[art. 1, comma c. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82](#).

Deve essere a questo punto precisato che gli ordini sono da considerare a tutti gli effetti degli atti amministrativi a forma libera e, in quanto tali, sono soggetti ai limiti di legittimità che caratterizzano tutti gli atti della pubblica amministrazione e agli stessi vizi di legittimità:

- ❑ violazione di legge;
- ❑ incompetenza;
- ❑ eccesso di potere;

Un provvedimento amministrativo, quale si rivela essere un ordine, deve contenere pertanto tutti gli elementi costitutivi conformemente alla disciplina normativa cui si devono informare.

Il regolamento di disciplina militare all'articolo 24 stabilisce invero che:

Art. 23 - Emanazione di ordini

1. Gli ordini, **emanati in conformità e nei casi previsti dalla legge**, devono essere formulati con chiarezza in modo che non possa nascere dubbio od esitazione in chi li riceve.

2. Soltanto **quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore può emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio**, dandone tempestiva comunicazione all'autorità che ha emanato le disposizioni derogate.

3. Il superiore, qualora debba impartire un ordine ad un militare non direttamente dipendente, deve rivolgersi all'autorità da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facoltà di agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorità suddetta. In tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto.

D'altra parte il successivo art. 25 stabilisce che:

Art. 25 - Esecuzione di ordini

1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti delle relative norme di legge e di regolamento, nonchè osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve:

- a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato;
- b) obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto;
- c) far presente, ove sussista, l'esistenza di contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine ed informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine.

2. Il militare al quale venga impartito un ordine che non ritenga conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto ad eseguirlo se l'ordine è confermato. Secondo quanto disposto dalle norme di principio, il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine ed informare al più presto i superiori

Ovviamente le norme regolamentari dianzi citate dovranno essere lette alla luce della legge 382/78 ovvero da una fonte di rango primario che detta i "Principi sulla disciplina militare" la quale all'articolo 4 prevede quanto segue:

Art. 4

L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.

Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina ed ai rapporti gerarchici.

Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari.

Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti di istituto.

Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare ai più presto i superiori.

Innanzitutto chiariamo che le considerazioni che seguono si riferiscono agli ordini che contrastano con norme non penali, in quanto il caso dell'ordine che costituisce reato è disciplinato dall'articolo 4 ultimo comma legge 382/78.

Ebbene, relativamente all'ordine contrario a norme di legge non penali, non si può nascondere come vi sia stato un vivace dibattito sia in dottrina che nella giurisprudenza, con particolare riguardo alle conseguenze penali che avrebbero luogo nel caso in cui un militare disobbedisca ad un ordine illegittimo.

Nel merito dell'articolo 25 comma 2, ossia la procedura che prevede una sorta di "contestazione" di un ordine ritenuto illegittimo (e la sua eventuale conferma da parte del superiore che lo ha impartito), il dibattito sembra sostanzialmente incentrato sulla funzione cui sarebbe destinata la norma in discorso:

In sintesi:

- da una parte vi è chi sostiene che *"...l'ordine vincolante deve essere formalmente e sostanzialmente legittimo e l'inferiore dispone del potere di sottoporlo al relativo sindacato. E' pertanto da escludere che possa costituire oggetto di tutela penale un ordine non legittimo ed è da ritenersi che il requisito della conformità a legge sia il primo tra quelli necessari per aversi un ordine vincolante"*. Pertanto non può integrarsi automaticamente il presupposto della disobbedienza nel caso di un ordine illegittimo ancorché il militare non abbia seguito la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 25 R.D.M.: o meglio l'ordine illegittimo non acquisisce tutela penale in virtù della norma appena richiamata; sicché l'articolo 25 sarebbe una norma limitata all'ambito disciplinare ed il militare che avesse disobbedito sarebbe perseguibile sotto il profilo penale nel caso in cui l'ordine sia stato considerato a torto illegittimo (Codici Penali Militari, Brunelli Mazzi Giuffrè, 2001, 587);
- dall'altra si riscontra la tesi che, partendo dal presupposto che per la legge 382/78 l'ordine illegittimo in generale *"non merita obbedienza"* (di conseguenza sia sotto il profilo penale che disciplinare), afferma che il ruolo dell'articolo 25 comma 2 del regolamento di disciplina sarebbe quello di stabilire la responsabilità ovvero la "corresponsabilità" del militare che abbia eseguito un ordine illegittimo; secondo tale autorevole opinione, l'articolo 25 non contemplerebbe l'obbligo di obbedire ad un ordine illegittimo (ossia ne sarebbe consentita la disobbedienza), ma avrebbe il solo scopo di prendere in considerazione il caso in cui il militare chiamato ad obbedire un ordine, avesse il dubbio sulla legittimità, mentre dove non vi fosse il dubbio non sarebbe rilevabile alcun elemento soggettivo. La conferma dell'ordine illegittimo – dove l'ordine comporti il dovere di disobbedire - solleverebbe inoltre il militare che obbedisce, dalle responsabilità connesse con l'eventuale esecuzione dell'ordine stesso; tuttavia, in ogni caso, il militare che decidesse di avvalersi di questa facoltà di non obbedire un ordine ritenuto illegittimo, si assumerebbe il rischio di disobbedire ad un ordine che potrebbe rivelarsi invece legittimo, con le conseguenze che ne conseguirebbero sotto il profilo altresì della responsabilità penale (v opera citata, 588 – in richiamo a S.Riondato Nuovo Ordinamento Disciplinare Cedam 1995- V. anche

Silvio Riondato Diritto penale Militare Cedam 1998, e Paolo Granata in Codici Penali Militari, Laurus Robuffo, 1997).

- anche la giurisprudenza si alterna tra l'esistenza o meno di una responsabilità penale nel caso di disobbedienza di un ordine illegittimo (se ne citano alcune - per il requisito della legittimità dell'ordine Cass. 28/11/1984, 12/03/1985, Tib. Mil. Padova 30/05/1985 contra Cass. 13/12/1991, Cass. 21/01/1998);

Per ritornare al caso che ci è stato sottoposto l'ordine dato ad un maresciallo di svolgere la raccolta rifiuti nell'ambito della sua caserma, non ci sembra coerente con le disposizioni normative riportate all'articolo 6 del d.lgs 196/95.

Tale ordine invero, senza nulla togliere alla funzione e all'utilità di chi svolge le mansioni di operatore ecologico, si manifesta oltremodo lesivo della dignità di un figura professionale che ad oggi si dimostra essere il risultato di una rigida selezione fra individui in possesso di un titolo di studio superiore, che vengono peraltro sottoposti a lunghi periodi di istruzione/formazione che si concludono con l'attribuzione di una laurea universitaria; senza pensare al peso economico che tali investimenti hanno nel bilancio della difesa.

Rimane ora da vedere quale possa essere il comportamento che l'interessato può adottare in tali circostanze.

Anche se è prospettabile come una delle possibili soluzioni, l'indicazione di una "pura disobbedienza" ci sembra un'opzione in questo caso poco opportuna; il linea generale, prima di scegliere questa strada andrebbe analizzato il singolo caso o meglio le condizioni in cui questo ordine viene impartito il suo effettivo contenuto. Una tale disposizione se giustificata ad esempio con la carenza di risorse per far fronte al problema dei rifiuti, accrescerebbe i dubbi sulla sua legittimità la dove l'eventuale "emergenza" dovesse fare carico solo su talune categorie (escludendo ad esempio la categoria degli ufficiali o della truppa) o peggio su singoli militari.

In alternativa si potrebbe scegliere di avvalersi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 25 del R.D.M., ovvero manifestare al superiore che impartisce l'ordine i propri dubbi in merito alla sua legittimità, esponendo le ragioni che sostengono la "osservazione".

Nel merito consigliamo di adottare sempre la forma scritta avendo cura di documentare l'inoltro gerarchico del documento (protocollo o ricevuta ritorno nel caso della raccomandata); ciò consente all'interessato di tutelarsi altresì contro eventuali conseguenze connesse con l'esecuzione dell'ordine (es. nel caso di infortuni o di danni recati all'amministrazione o a terzi), e di ancorare le responsabilità del superiore che ha dato l'ordine.

Nel caso in cui l'ordine venga confermato bisognerà valutare le modalità e i contenuti delle disposizioni date (es. se l'ordine interessa o meno tutti i militari ufficiali inclusi – se viene dato solo ad un individuo – se comporta esposizione a rischi – se ha conseguenze che si

riflettono sull'ordinario incarico, ed altre considerazioni ancora) e verificare se vi siano i presupposti per porre in essere una "disobbedienza" ovvero per chiedere un intervento dell'autorità gerarchica sovraordinata (articolo 39 R.D.M.) al fine di valutare altresì eventuali responsabilità disciplinari o penali o amministrative del superiore che ha confermato l'ordine. Non è esclusa infine la soluzione dell'interessamento degli organi di rappresentanza i quali, ancorché non possano intervenire in tema di impiego dei militari, possono tuttavia attivarsi la dove si determini una situazione di generale malumore fino a creare un disagio diffuso che influisce sul benessere e sul morale del personale.

A titolo di complemento di quanto finora esposto si riportano un esempio indicativo di istanza e di delibera che, adattati al caso, possono essere utilizzate nel caso che ci è stato sottoposto.

FAC SIMILE DI ISTANZA

(da adattare al caso ed utilizzabile in generale dai militari che ritengono di aver ricevuto un ordine illegittimo)

AL (AUTORITA' CHE HA EMANATO L'ORDINE ILLEGITTIMO)

Il sottoscritto (grado cognome nome specialità) in servizio presso il il
qualità di (incarico ordinario)

Premesso

Che il giorno riceveva dalla S.V. l'ordine di(specificare i contenuti dell'ordine)

Tenuto conto

- dell'articolo 4 della legge 382/78;
- dell'articolo 6 del decreto legislativo 196/95;
- dell'articolo 24 del D.P.R. 545/86 R.D.M.;

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 comma 2 del D.P.R. 545/86 R.D.M. di conoscere:

1. se l'ordine impartito dalla S.V. sia conforme alle norme sopra citate, ovvero da altre disposizioni normative;
2. se tale disposizione deve essere intesa come un ordine confermato;

Con la presente infine si declina ogni eventuale responsabilità connessa alle conseguenze civili, penali, amministrative o disciplinari, che possono aver luogo a seguito dell'esecuzione di un ordine illegittimo.

Si inoltra la presente per il tramite gerarchico ex articolo 12 R.D.M..

Data _____

Firma _____

FAC SIMILE DI DELIBERA

IL CO.BA.R. DEL

Questo Co.Ba.R.

1. Premesso

- a. Che il giorno..... è stata emanata una disposizione che prevede.....(descrivere i contenuti delle disposizioni).
- b. Che, successivamente a tale disposizione, si sono determinati profondi e diffusi disagi e malcontenti fra gli appartenenti al ruolo marescialli (o eventuali altri ruoli)..... (descrivere ulteriori eventuali eventi)..... , tali da compromettere il loro benessere morale e materiale;

2. Considerato

- a. Che, in un ottica di responsabile e consapevole partecipazione e collaborazione con il Comando del (indicare il comando di riferimento), è dovere di questo Cobar rappresentare i disagi ed il malcontento del personale rappresentato;
- b. Che questo Co.Ba.R., valutati altresì gli effetti prodotti, ritiene che le disposizioni emanate siano profondamente lesive delle dignità della categoria

DELIBERA

di interessare il Comandante del al fine di chiedere un suo autorevole intervento finalizzato a valutare la situazione di malumore ed eventualmente porre in essere tutte le azioni necessarie a tutelare il ruolo dei marescialli (indicare eventuali altri ruoli) ovvero a ripristinare la serenità personale e professionale dei militari che vi appartengono.

